

# **LO STATUTO DELLA FILCEM-CGIL**

## **TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI**

### **ART. 1 – DEFINIZIONE**

La "Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia e Manifatture - CGIL", denominata anche "FILCEM-CGIL", è una organizzazione sindacale nazionale di natura programmatica, unitaria e democratica, pluri-etnica, di donne e uomini ed è struttura verticale di categoria della "Confederazione Generale Italiana del Lavoro" (CGIL).

Alla Filcem aderiscono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, comunque occupati/e o in mobilità, dei settori di seguito specificati: chimica, fibre chimiche, farmaceutica, ceramica, piastrelle, gomma, plastica, vetro, lampade, concia, miniere e delle attività produttive assimilate o assimilabili e attività di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica, comunque gestite; attività di produzione, distribuzione e commercializzazione del gas, di distribuzione del metano, comunque gestite; attività di ricerca, di captazione, di trasporto, di distribuzione e commercializzazione, di smaltimento e di depurazione delle acque comunque gestite; attività, servizi e funzioni aventi carattere complementare per l'esercizio delle predette attività dell'energia elettrica, gas metano ed acqua, nonché i lavoratori e le lavoratrici a cui vengono applicati i contratti di lavoro stipulati dalla Filcem.

L'adesione alla FILCEM-CGIL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto e dello Statuto della CGIL, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. La FILCEM-CGIL, per tramite della CGIL, è affiliata alla CES (Confederazione Sindacale Europea), ed è direttamente affiliata all'EMCEF (Federazione Europea dei Sindacati dei lavoratori delle miniere, della chimica e dell'energia), alla Fsesp (Federazione Europea dei Servizi pubblici), all'ICEM (Federazione Internazionale dei Sindacati dei lavoratori della chimica, dell'energia, delle miniere e delle industrie dei settori assimilati), all'I.S.P. (Internazionale dei Servizi Pubblici).

La FILCEM-CGIL ha sede in Roma.

### **ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

La FILCEM-CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità. La FILCEM-CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani. La FILCEM-CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo. La

FILCEM-CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione Sindacale Internazionale per la rappresentatività in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali. La FILCEM-CGIL è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FILCEM-CGIL opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della EMCEF, della Fsesp e della CES, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La FILCEM-CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini nativi e immigrati di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

La FILCEM-CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.

La FILCEM-CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. La stessa autonomia della FILCEM-CGIL, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna. La FILCEM-CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali. La FILCEM-CGIL considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità sindacale della categoria e delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

La FILCEM-CGIL persegue in particolare i seguenti principi:

- a) la piena occupazione, lo sviluppo dell'economia nazionale, a partire dal Mezzogiorno, la più giusta ripartizione del reddito prodotto, il progresso tecnico e scientifico, la gestione sociale dell'innovazione e la sua traduzione in progresso sociale;
- b) l'affermazione dei poteri d'intervento e codeterminazione dei lavoratori e del sindacato nella programmazione dell'economia, a livello nazionale e territoriale, settoriale e d'impresa;

- c) la difesa dei diritti dei lavoratori e lavoratrici, delle libertà sindacali e delle istituzioni contro ogni forma di eversione politica, terroristica e di criminalità organizzata;
- d) la difesa degli interessi economici e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Tale difesa si esercita a partire dai luoghi di lavoro, realizzando il pieno controllo sulla organizzazione del lavoro, sulla tutela della salute e la salvaguardia ambientale, sullo sviluppo delle capacità professionali e culturali in relazione anche al progresso tecnico/scientifico;
- e) l'affermazione nel mondo della democrazia, della libertà, dell'indipendenza nazionale, dei diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La FILCEM-CGIL è a tutti i suoi livelli impegnata a sostenere politicamente e organizzativamente i movimenti che lottano per il perseguimento di tali obiettivi.

### **ART. 3 - ISCRIZIONE ALLA FILCEM-CGIL**

Possono iscriversi alla FILCEM-CGIL tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dei settori di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto. L'iscrizione alla FILCEM-CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. L'iscrizione alla FILCEM-CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o, sulla base delle modalità previste all'atto della iscrizione. L'iscritta/o è tenuto a pagare la quota tessera in misura proporzionale alla categoria contrattuale di appartenenza, sulla base delle aliquote percentuali definite normalmente a livello contrattuale e con le modalità di riscossione stabilite dai contratti collettivi di lavoro (trattenute sindacali). A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista). Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la FILCEM-CGIL.

### **Art. 4 - DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI**

Le iscritte e gli iscritti alla FILCEM-CGIL hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FILCEM-CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguarda. Le iscritte e gli iscritti alla FILCEM-CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FILCEM-CGIL e della CGIL. La FILCEM-CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di

garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero. La FILCEM-CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. La FILCEM-CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti portatori di handicap.

## **ART. 5 - DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI**

Le iscritte e gli iscritti alla FILCEM-CGIL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissate nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FILCEM-CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera FILCEM-CGIL su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

## **ART. 6 - DEMOCRAZIA SINDACALE**

I cardini su cui poggia la vita democratica della FILCEM-CGIL sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FILCEM-CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della Federazione e delle istanze confederali, delle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la FILCEM-CGIL, in assenza del mandato di tutte le lavoratrici e dei lavoratori, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte / iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;

e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un

determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FILCEM CGIL, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

- di direzione politica e di regolamentazione e della vita interna in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
- di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della FILCEM-CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
- di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia, di cui all'art.27 dello Statuto della CGIL;
- di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FILCEM CGIL, attribuito al Collegio di verifica e al Collegio statutario;
- di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della Cgil – attribuita al collegio statutario nazionale;

h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della complessità della FILCEM-CGIL, costituita dai pluralismi e dalle diversità come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;

i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;

l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nelle delibere regolamentari allegate al presente Statuto approvate dal Comitato direttivo della CGIL .

Inoltre il carattere democratico della FILCEM-CGIL è garantito:

- 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a tali organi spetta;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

## **ART. 7 - LE PROCEDURE DEMOCRATICHE NELLA FILCEM-CGIL**

### **A) La formazione delle decisioni**

Gli organismi dirigenti della FILCEM-CGIL (di cui all'art. 11 del presente Statuto) sono le uniche sedi abilitate a definire gli indirizzi e le decisioni che attengono alla categoria. Ogni organismo dirigente è titolare delle decisioni relative alle materie di propria competenza (secondo quanto previsto dall'art.10 del presente Statuto), nel rispetto delle linee complessive dell'organizzazione e attivando gli opportuni momenti di consultazione con le strutture di livello superiore. Ogni organismo dirigente è quindi soggetto a verifica e giudizio da parte della istanza che lo ha eletto e risponde del proprio operato agli organismi di livello superiore. Le riunioni degli organismi dirigenti hanno valore deliberante se ad esse sono presenti almeno il 50% + uno dei componenti, salvo i casi diversamente regolamentati dallo Statuto e dalle delibere regolamentari della Cgil. Le decisioni degli organismi dirigenti sono assunte attraverso il voto palese salvo i casi diversamente regolamentati dallo Statuto e dalle delibere regolamentari della Cgil. Fermo restando il diritto delle minoranze alla esplicitazione del dissenso nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dalle delibere regolamentari della Cgil, una volta che l'organismo abbia deliberato, tutte le iscritte/iscritti, dirigenti e istanze, cui l'ambito della deliberazione si riferisce, sono tenuti ad osservarla e ad attuarla.

### **B) La formazione degli organismi dirigenti**

Gli organismi dirigenti devono essere rinnovati entro i periodi di tempo stabiliti dal presente Statuto. La composizione degli organismi dirigenti deve tenere conto dei criteri di rappresentatività riferiti al pluralismo politico, alle aree territoriali, alla struttura settoriale e professionale, alla presenza di donne, di uomini, di giovani, di lavoratori in produzione, ecc. Nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi si applica il sistema del voto segreto, nei modi e nelle forme definite dal regolamento congressuale di cui all'art. 6 del presente Statuto e della CGIL, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto e dalle delibere regolamentari, le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono di norma prese a maggioranza.

### **C) Elezione Segretari generali e Segreterie**

La elezione dei Segretari generali e delle Segreterie avverrà sulla base delle modalità indicate dalle delibere regolamentari del Comitato direttivo della CGIL. La politica dei Quadri deve essere fondata sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità politiche e professionali delle iscritte e degli iscritti alla FILCEM-CGIL, facendo riferimento a criteri di valutazione il più possibile oggettivi.

Il Comitato dei saggi deve prevedere la presenza :

1. per la sostituzione o integrazione dei membri di segreteria del livello comprensoriale: del Segretario Generale comprensoriale e almeno un componente la segreteria regionale;
2. per la sostituzione del Segretario generale del livello comprensoriale: di almeno un componente la segreteria regionale e, per i comprensori di maggiore dimensione, di un componente la segreteria nazionale;
3. per la sostituzione dei membri di segreteria regionale: del segretario generale regionale e di almeno un componente la segreteria nazionale;
4. per la sostituzione del Segretario generale regionale: di almeno un componente la segreteria nazionale;
5. per la sostituzione di uno o più membri della segreteria nazionale: di almeno un componente la segreteria nazionale;
6. per la Segreteria generale nazionale: di almeno un componente la segreteria nazionale.

Il Comitato dei saggi di cui sopra dovrà verificare i criteri, orientamenti e proposte con le strutture confederali del livello interessato, le quali potranno incaricare un loro componente di far parte dello stesso Comitato che nella sua composizione deve altresì essere rappresentativo delle minoranze eventualmente presenti.

#### D) Rapporto annuale e programma di lavoro

Le Segreterie della FILCEM-CGIL a qualsiasi livello sono tenute a presentare con cadenza almeno annuale, ai rispettivi organi dirigenti relazioni periodiche sull'operato complessivo e articolato per settori di attività e definire linee e programma futuri. Su tali relazioni o su singoli aspetti di esse l'organismo dirigente si esprimerà mediante discussione e votazione. Le suddette relazioni saranno preferibilmente svolte, discusse e approvate in occasione della presentazione annuale dei bilanci finanziari.

### **ART. 8 - AZIONE SINDACALE, DEMOCRAZIA E STRUTTURE UNITARIE**

Fermo restando le previsioni di cui all'art. 6 punto B, la FILCEM-CGIL ispira la propria azione sindacale alla definizione unitaria degli obiettivi rivendicativi e degli accordi e al principio della validazione democratica degli stessi da parte dei lavoratori interessati. In questo quadro la FILCEM-CGIL si attiene alle norme concordate unitariamente per la consultazione sulle piattaforme rivendicative, sulla democrazia di mandato e l'approvazione degli accordi. Solo in assenza di intese unitarie la FILCEM-CGIL si riserva di attivare iniziative volte a verificare il consenso dei lavoratori su materie di interesse generale e specifico della categoria. La FILCEM-CGIL persegue il rafforzamento del ruolo delle strutture unitarie a partire dai luoghi di lavoro, quali le R.s.u.. R.I.s.. C.a.e. ecc., per la cui costituzione è impegnata ad attuare, in quanto vigenti, le regole e le procedure unitariamente definite.

In relazione alla specifica attività di contrattazione, ogni istanza della FILCEM-CGIL è tenuta a seguire gli orientamenti deliberati dagli organismi nazionali di Federazione e gli orientamenti più generali assunti dalla CGIL, nonché a consultare le proprie istanze superiori sui contenuti essenziali delle rivendicazioni avanzate e sullo stato della negoziazione. Le decisioni riguardanti le forme di lotta sono di competenza delle singole istanze interessate alla vertenza.

Qualora le forme di lotta interessino o si riflettano in modo diretto su servizi pubblici essenziali, le relative decisioni devono prevedere l'informativa alle strutture confederali corrispettive e con le istanze superiori della categoria: tali decisioni devono comunque

rispettare le norme di legge e lo spirito dello specifico codice di autoregolamentazione definito da CGIL, CISL e UIL.

Le forme di lotta devono sempre tenere conto della esigenza di garantire la salvaguardia e la sicurezza degli impianti e la tutela dell'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro.

Nel caso in cui si verificasse un'esplicita violazione delle norme su indicate, sarà applicata la procedura e le sanzioni previste dal presente Statuto.

## **ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ**

La FILCEM-CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Federazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la FILCEM-CGIL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La FILCEM-CGIL considera incompatibile con l'appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FILCEM-CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale aspira la FILCEM-CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della FILCEM-CGIL come soggetto contrattuale. L'adesione alla FILCEM-CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono obiettivi e svolgono ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgono tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo nazionale della FILCEM-CGIL preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali. L'autonomia della FILCEM-CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società/ associazioni promosse dalla Filcem e dalla CGIL), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente; appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi; qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Eventuali ulteriori incompatibilità possono essere stabilite dal Comitato direttivo CGIL. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte. Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi. Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione dell'incarico di difensore civico. A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro. L'appartenenza ad organi esecutivi della FILCEM-CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili. Le scadenze previste nel presente articolo sono

automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura risponde della violazione statutaria.

## **TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE**

### **ART. 10 – DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE DELLA FILCEM-CGIL**

La struttura organizzativa della FILCEM-CGIL, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.

La FILCEM-CGIL si articola:

#### *a) Livello aziendale*

Per assicurare lo svolgimento della vita democratica e consentire quindi reali momenti informativi e partecipativi sulle linee della categoria e della Confederazione, nei luoghi di lavoro o nel territorio, la FILCEM-CGIL identifica:

- nella "Assemblea delle iscritte/iscritti FILCEM-CGIL" la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della categoria;
- nel Comitato degli iscritti, la struttura di base nei luoghi di lavoro.

L'Assemblea degli iscritti elegge:

- 1) il Comitato degli iscritti, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto confederale e dalla delibera regolamentare CGIL n° 7;
- 2) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Compiti, funzioni, ruoli e funzionamento dell'Assemblea e del Comitato degli iscritti sono stabiliti dalla delibera regolamentare Cgil n° 7.

#### *b) Livello territoriale*

Il "Comprensorio FILCEM-CGIL" di categoria è istanza congressuale di direzione politica della FILCEM-CGIL nel territorio. Esso opera con piena autonomia politica, organizzativa e finanziaria. In particolare ad esso spetta:

- 1) partecipare alla definizione delle politiche regionali della categoria e della Confederazione territoriale;
- 2) impostare, coordinare e dirigere le politiche industriali, del mercato del lavoro, della formazione professionale, nonché la gestione dei problemi relativi alla mobilità e della reindustrializzazione nel territorio di competenza;
- 3) l'attuazione della politica sindacale di categoria e confederale e la direzione della contrattazione articolata al proprio livello;
- 4) la titolarità del confronto negoziale e delle iniziative di lotta rispetto alle associazioni imprenditoriali e alle istituzioni locali;
- 5) il coordinamento dell'attività dei Comitati degli iscritti della FILCEM-CGIL;
- 6) la partecipazione alla definizione delle politiche organizzative e la politica dei Quadri a livello regionale e la definizione dei programmi di formazione sindacale, politiche previdenziali ed assistenziali, ambientali e della sicurezza, l'informazione e la stampa, i servizi.

Il comprensorio fa parte della Camera del lavoro territoriale o metropolitana territorialmente competente per territorio sindacale. Nei comprensori metropolitani e in quelli che la categoria considera di dimensione medio/grande - e nei quali l'articolazione del tessuto produttivo ne richieda la presenza - può essere costituita, secondo modalità compatibili con il presente Statuto, la "Zona" di categoria. La zona della FILCEM-CGIL non è istanza congressuale e rappresenta la sede territoriale verso la quale si realizza il decentramento operativo dei comprensori.

#### c) *Livello regionale*

Il livello regionale è normalmente istanza congressuale della FILCEM-CGIL, è la sede di direzione politica della FILCEM-CGIL nella regione. Il Regionale FILCEM-CGIL fa parte della CGIL regionale competente per territorio sindacale. Esso opera con piena autonomia politica, organizzativa e finanziaria. In particolare compete al Regionale FILCEM-CGIL:

- 1) partecipare alla definizione delle politiche nazionali della categoria e della confederazione regionale;
- 2) impostare, coordinare e dirigere le politiche industriali, del mercato del lavoro, della formazione professionale, nonché la gestione dei problemi relativi la cosiddetta "mobilità" e della reindustrializzazione del territorio di competenza;
- 3) gestire i rapporti con le Associazioni imprenditoriali e con le Istituzioni a livello regionale;
- 4) attivare e dirigere i coordinamenti di settore regionali;
- 5) coordinare le politiche contrattuali e rivendicative di competenza;
- 6) dirigere le vertenze di Gruppi ed aziende con più sedi nella regione;
- 7) dirigere le politiche organizzative e la politica dei quadri;
- 8) gestire la formazione sindacale, le politiche previdenziali ed assistenziali, ambientali e della sicurezza, l'informazione e la stampa, i servizi.

Per il Trentino Alto-Adige si costituiscono le istanze regionali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### d) *Livello nazionale*

Gli organismi della "FILCEM-CGIL nazionale" costituiscono il massimo livello di direzione della categoria. Ad essi spettano il ruolo di direzione complessiva delle politiche della categoria, accentuando la partecipazione ad essa delle strutture periferiche. Esso opera con piena autonomia politica, organizzativa e finanziaria. La FILCEM-CGIL nazionale, ai sensi dell'art.11 dello Statuto confederale, svolge ruolo di Centro regolatore e pertanto interviene:

- sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli;
- sull'insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro e nel territorio;
- sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente, partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro;
- sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo indicato dal presente Statuto e sulla base dei riparti decisi dalla Cgil Nazionale e dalle Cgil regionali;
- sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della CGIL.

In particolare la FILCEM-CGIL nazionale:

- 1) partecipa alla definizione delle strategie sindacali della Confederazione a livello nazionale;
- 2) partecipa alla definizione e gestione delle politiche unitarie della categoria a livello nazionale;

- 3) definisce e gestisce le politiche settoriali nazionali;
- 4) dirige e coordina le politiche industriali delle imprese maggiori;
- 5) definisce e gestisce le politiche contrattuali;
- 6) definisce e coordina le politiche rivendicative;
- 7) definisce e dirige i coordinamenti nazionali (verticali e orizzontali) al fine di gestire quanto previsto ai punti c) d) e) f) di questo articolo, definendone modalità di funzionamento e composizione;
- 8) definisce, coordina e gestisce, per quanto di sua competenza, le politiche organizzative e la politica dei quadri della categoria;
- 9) ha la responsabilità di promuovere il funzionamento degli organismi dirigenti nazionali;
- 10) gestisce le attività di servizio di interesse nazionale;
- 11) dirige e gestisce la politica internazionale della categoria

## **TITOLO III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

### **ART. 11- ORGANI DELLA FILCEM-CGIL**

#### **A livello aziendale**

Assemblea congressuale di base e il comitato degli iscritti:

Compiti, funzioni, ruoli e funzionamento dell'Assemblea e del Comitato degli iscritti sono stabiliti dalla delibera regolamentare Cgil n° 7.

#### **A livello comprensorio/i**

Sono organi deliberanti:

Il Congresso Comprensoriale

Il direttivo

E' organo esecutivo:

La Segreteria

E' organo di controllo amministrativo:

Il Collegio dei Sindaci

#### **A livello regionale**

Sono organi deliberanti:

il Congresso regionale

il direttivo

E' organo esecutivo:

la Segreteria  
E' organo di controllo amministrativo:  
il Collegio dei Sindaci

### **A livello nazionale**

Sono organi deliberanti:  
il Congresso nazionale  
il direttivo  
E' organo esecutivo:  
la Segreteria  
E' organo di garanzia statutaria:  
il Collegio di Verifica  
Sono organi di controllo amministrativo:  
il Collegio dei Sindaci  
gli Ispettori.

## **ART. 12 - CONGRESSO DELLA FILCEM-CGIL**

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della FILCEM-CGIL. Il Congresso di ciascuna delle istanze della FILCEM-CGIL, di norma, viene convocato ogni quattro anni, a seguito della convocazione del Congresso della CGIL. Il Congresso nazionale deve essere preceduto dai congressi di tutte le istanze della categoria.

I congressi si svolgeranno secondo il regolamento congressuale deliberato dal Direttivo nazionale CGIL.

Le norme dell'organizzazione dei Congressi ai vari livelli per la elezione dei delegati ai Congressi dei successivi gradi sono di competenza del Direttivo dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritti e numero di delegati da eleggere. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte ed agli iscritti. Il "Congresso straordinario" nazionale della FILCEM-CGIL può essere convocato dal Comitato direttivo della FILCEM-CGIL (a maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti presenti) o su richiesta di almeno un decimo delle iscritte/iscritti. Il Congresso straordinario degli altri livelli è convocato quando sia deliberato dal proprio organo dirigente (a maggioranza qualificata dei 3/4) o dal Comitato direttivo (a maggioranza qualificata dei 3/4) dell'istanza congressuale di livello direttamente superiore. Compiti del congresso della FILCEM-CGIL sono:

1. deliberare (con l'approvazione di documenti e/o mozioni) gli orientamenti generali della FILCEM-CGIL, che devono essere seguiti da tutte le proprie strutture;
2. eleggere i delegati ai congressi delle istanze superiori e adempiere agli altri obblighi elettivi demandati al Congresso dal Comitato direttivo della CGIL;
3. eleggere gli organismi dirigenti;
4. eleggere il Collegio dei Sindaci;
5. limitatamente al livello nazionale, eleggere il Comitato di verifica; gli Ispettori.

Al Congresso compete - nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della CGIL e dalle deliberazioni del Comitato direttivo - deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle affiliazioni della FILCEM-CGIL alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della FILCEM-CGIL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Fra un Congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidata al Comitato direttivo nazionale che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti. Il Congresso elegge al proprio interno, su proposta

della Segreteria uscente, la Presidenza, delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati. Ogni membro del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare, con diritto di parola, a qualsiasi Congresso della Federazione. Ogni Congresso della FILCEM-CGIL può eleggere propri rappresentanti al Congresso dei livelli superiori, individuati anche al di fuori dei propri delegati purché iscritti alla FILCEM-CGIL o ad altre strutture della CGIL.

### **ART. 13 - DIRETTIVO NAZIONALE DELLA FILCEM-CGIL**

Il Direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della FILCEM-CGIL tra un Congresso federale e l'altro. Ad esso è affidato il compito di dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso federale, di promuovere le iniziative generali della categoria, di verificare - per quanto di competenza della categoria - il complesso dell'attività sindacale svolta, di assicurare il necessario coordinamento tra le strutture in cui la FILCEM-CGIL si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della federazione. Il Direttivo nazionale è eletto dal Congresso della FILCEM-CGIL, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate, con voto palese, per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. In particolare compete al Direttivo:

- 1) definire le linee di politica generale, industriale, contrattuale, rivendicativa e organizzativa, nel contesto delle strategie complessive della CGIL ;
- 2) approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo predisposto dalla segreteria per l'anno successivo, approvare il bilancio consuntivo e il conto patrimoniale relativo all'esercizio dell'anno precedente, entro il 30 di aprile;
- 3) eleggere il Segretario generale e su, sua proposta, la Segreteria e verificare il loro operato;
- 4) eleggere e provvedere alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei sindaci, degli Ispettori, del Collegio di Verifica, nelle forme previste dal presente Statuto;
- 5) definire per i coordinamenti ( verticali e orizzontali) le modalità della loro composizione, i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta;
- 6) convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- 7) deliberare, nel rispetto dello Statuto confederale, sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali;
- 8) esprimere preventivamente con una maggioranza qualificata di 3/4 dei componenti presenti, il proprio parere alla Confederazione circa la costituzione di nuove strutture verticali, e la modifica dell'attribuzione di settori merceologici che coinvolgano la Filcem e, successivamente a recepire le decisioni in merito del Comitato direttivo della CGIL.

Il Direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico. Il Direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

I membri del Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le sue riunioni; con apposita deliberazione il Direttivo stabilirà, nel rispetto della normativa confederale, le sanzioni da adottare in caso di assenza ingiustificata. Le norme di cui al presente articolo, nel rispetto delle specifiche prerogative attribuite dal presente Statuto a tutte le strutture della FILCEM-CGIL e fatta eccezione per quanto di specifica competenza dei centri regolatori nazionali,

sono estese ai Comitati direttivi delle strutture regionali e comprensoriali della FILCEM-CGIL.

#### **ART. 14 - SEGRETERIA DELLA FILCEM-CGIL**

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa e quotidiana della FILCEM-CGIL. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Direttivo, in un'apposita riunione. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività della Federazione e mantiene un contatto permanente con la CGIL, con le FILCEM-CGIL regionali e territoriali, nonché con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento degli uffici della FILCEM-CGIL nazionale, ne coordina l'attività nei vari campi, nomina i funzionari politici e i collaboratori tecnici e ne dà comunicazione al Direttivo; presenta al Direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Federazione. Il coordinamento dei lavori della segreteria è assicurato dal Segretario generale. Tali norme sono estese a tutte le segreterie della FILCEM-CGIL.

La rappresentanza legale della FILCEM-CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analogo delibera la Segreteria della FILCEM-CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Direttivo. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) viene assegnata ad altro componente della Segreteria. Le norme di cui al presente comma, fatta eccezione per quanto di specifica competenza dei centri regolatori nazionali, sono estese ai legali rappresentanti pro-tempore delle strutture regionali e comprensoriali della FILCEM-CGIL.

#### **ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI**

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa delle strutture della FILCEM-CGIL. Esso è composto da cinque componenti effettivi e fino a cinque supplenti, eletti a voto palese dal Congresso. Per il Comitato degli iscritti a livello aziendale, tutte le competenze in materia di controllo amministrativo previste dal presente Statuto competeranno al Collegio dei Sindaci revisori della struttura di livello immediatamente superiore. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni. Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione. Il Collegio dei Sindaci

accompagna con una propria relazione il bilancio della struttura su cui ha giurisdizione, ne controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

## **ART. 16 - ISPETTORI**

Gli Ispettori sono un organo della FILCEM-CGIL nazionale. Gli Ispettori sono individuati in numero variabile da tre a otto con i relativi supplenti in numero variabile da tre a cinque. Sono scelti fra iscritte e iscritti alla FILCEM-CGIL che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Direttivo nazionale della FILCEM-CGIL. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Direttivo nazionale. Si attivano su esplicito mandato conferito dal Direttivo nazionale o, su delega di questo, dalla Segreteria Nazionale e riferiscono a questi i risultati delle ispezioni effettuate, oltreché se del caso al Collegio dei Sindaci di riferimento. Qualora si ravvisino irregolarità alla struttura sottoposta ad ispezione, viene concesso un tempo entro il quale regolarizzare le anomalie, dandone informazione al Centro regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Direttivo e a quello del Centro regolatore di riferimento. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un'apposito regolamento proposto dagli Ispettori stessi ed approvato dal Direttivo. L'attività degli Ispettori si sviluppa nei confronti di tutte le strutture regionali e territoriali della FILCEM-CGIL. Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo nazionale.

## **TITOLO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 17 - CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ**

La FILCEM-CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori che operano nei settori merceologici di cui all'art. 2 del presente Statuto. Ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate". L'utilizzo dei proventi derivanti dalla fornitura di servizi è regolato dal Direttivo nel rispetto delle normative confederali ai rispettivi livelli di riferimento. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal direttivo, sulla base di quanto indicato dalla CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui

riparti. I riparti, sulla base di quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto della CGIL, devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione. Eventuali difformità saranno esaminate dal Direttivo al fine di armonizzare tali situazioni con le disposizioni del presente articolo. Salvo esplicito assenso di tutti i soggetti interessati - che dovrà essere sancito e regolato con accordo scritto e motivato - non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture. La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della CGIL. Compete al Direttivo nazionale della FILCEM-CGIL deliberare i criteri di riparto per il livello nazionale (quote, criteri e meccanismi), conseguenti a tale normativa generale. Su eventuali controversie delibererà il Comitato direttivo nazionale della FILCEM-CGIL. Le strutture della FILCEM-CGIL debbono rigorosamente attenersi a tali criteri, nonché a quelli definiti dalle Cgil Regionali. La FILCEM-CGIL non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Il patrimonio della FILCEM-CGIL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta da legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal/dai Centro/i regolatore/i competente/i, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 ed in conformità alla legge 460 del 4/12/97.

#### **ART. - 18 ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA**

L'attività amministrativa della FILCEM-CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte degli organi esecutivi, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità alla legge 460 del 4/12/97, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio;
- b) il Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture. L'eventuale attività amministrativa del Comitato degli iscritte/i è ricompresa in quella delle strutture superiori.

#### **ART. 19 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA**

Ogni istanza della FILCEM-CGIL è un'associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma e, pertanto, nessuna altra struttura della Federazione o della Confederazione risponde delle obbligazioni assunte anche per quanto riguarda i rapporti economici e normativi col personale dipendente, salvo quanto diversamente stabilito in virtù di norme di legge. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FILCEM-CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

## **TITOLO V - DELLA GIURISDIZIONE INTERNA**

### **ART. 20 - BENI PATRIMONIALI**

Nella Federazione sono confluiti i beni patrimoniali di FILCEA e FNLA a seguito della confluenza nella FILCEM. La vendita e l'acquisto dei beni patrimoniali immobiliari sono deliberati dal Comitato direttivo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che dovrà indicare le condizioni contrattuali ed assegnare al Segretario generale lo svolgimento dei relativi atti, il quale agirà in nome e per conto della Federazione.

Il patrimonio della FILCEM-CGIL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta da legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal/dai Centro/i regolatore/i competente/i sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 ed in conformità alla legge 460 del 4/12/97

### **ART. 21 - SANZIONI DISCIPLINARI**

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

1. biasimo scritto;
2. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
3. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/e sindacale/i ricoperta/e;
4. espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto;
- b) con le regole in esso precisate o demandate a specifici regolamenti;
- c) con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione;
- d) con le norme fissate nelle deliberi regolamentari della Cgil, nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali, comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
- e) molestie e ricatti sessuali;
- f) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- g) atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere in via cautelativa l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima Istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. E' facoltà dell'iscritto rispetto a tale provvedimento richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tal caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa fino alla decisione del Comitato stesso. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, nè sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

## **ART. 22 - COLLEGIO DI VERIFICA DELLA FILCEM-CGIL NAZIONALE**

E' costituito il Collegio di verifica della FILCEM-CGIL nazionale. Esso comprende cinque componenti e fino a cinque supplenti con funzioni di surroga degli assenti, individuati tra le iscritte e gli iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Esso è eletto a voto palese e a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, dal Congresso nazionale della FILCEM-CGIL. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Direttivo nazionale della FILCEM-CGIL può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi dell'organizzazione, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e o che risulti lesivo dell'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento. Per quanto di competenza, il Collegio di verifica della FILCEM-CGIL nazionale ha giurisdizione sull'attività di tutte le strutture della Federazione, ad eccezione dei Comitati degli iscritti (sui quali ha giurisdizione il Collegio di verifica operante presso le rispettive CGIL regionali). Contro le decisioni dei Collegi di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale, istituito ai sensi dell'art. 29 dello Statuto confederale. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato direttivo della CGIL. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza. I componenti effettivi del Collegio di verifica della FILCEM-CGIL sono invitati alle riunioni del Direttivo nazionale.

## **Art. 23 - APPLICAZIONE NORME STATUTO CGIL**

Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto, delle delibere regolamentari Cgil e dei Regolamenti della CGIL.

## **ART. 24 - DIVIETO DI FUMARE**

E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello della categoria.

## **ART. 25 – MODIFICHE**

Il presente Statuto è approvato dal Congresso. Il Comitato direttivo nazionale, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adeguerà, se del caso, il presente Statuto allo Statuto della Cgil approvato dal Congresso nazionale e alle delibere regolamentari approvate dal direttivo della CGIL nazionale.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

*Viareggio, 10 febbraio 2006*